PARERI N. 34 del 14 ottobre 2005

MASSIMA

Una scissione totale non proporzionale, per la quale sia prevista l'assegnazione a due neocostituende società beneficiarie (S.r.l. unipersonali) dei cespiti immobiliari della società scindenda e che sia fondata essenzialmente sulla necessità di superare contrasti fra soci attraverso la loro uscita dalla compagine societaria e l'assunzione da parte loro della titolarità dell'intero patrimonio di ciascuna delle beneficiarie, senza che siano adeguatamente documentate l'origine e la natura di tali contrasti e le diverse strategie imprenditoriali che i soci intenderebbero seguire dopo la scissione, appare non sorretta da valide ragioni economiche e rivolta all'aggiramento di norme tributarie, con indebito risparmio d'imposta, in quanto destinata in realtà a surrogare lo scioglimento dal vincolo societario da parte dei soci stessi, con assegnazione ad essi di porzioni del patrimonio immobiliare, e, quindi, un'operazione negoziale che, più congruente sul piano giuridico rispetto alle finalità concretamente perseguite, risulterebbe, tuttavia, fiscalmente più onerosa, facendo emergere basi imponibili.